

L'articolo 13 stabilisce, aggravando assai la posizione di tutti coloro che sono imputati dei reati summenzionati che se, eventualmente, le punizioni previste dalla legge sulla stampa fossero più miti di quelle previste dal Codice Penale ovvero dalla « Legge per la difesa della Sicurezza Pubblica e dell'ordine nello Stato » saranno applicate queste ultime che comminano pene più gravi.

L'articolo 14 stabilisce, poi, i casi nei quali il Ministro degli Affari interni può proibire l'ulteriore uscita di un giornale e cioè:

1°) se il giornale è stato proibito 3 volte in un mese;

2°) se il giornale non stampa nel numero stabilito le rettifiche impostegli dall'Autorità;

3°) se la persona responsabile (Redattore), condannato al pagamento di una ammenda, non la paga entro tre giorni. (Per proibizione di uscita s'intende proibizione integrale nel senso che il giornale, cui è stata intimata la proibizione di uscire, non può uscire anche se *ha assunto, per l'occasione, altro nome e formato*).

Per l'esecuzione di questa legge si incarica il Presidente dei Ministri.